



## **SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE/DI SERVIZIO IN LOMBARDIA**

### **INDICE**

- **LEGENDA DELLE SIGLE**
- **LEGGI E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO**
- **INTRODUZIONE**
- **LE AUTODICHIARAZIONI INTRODOTTE DALLA NORMATIVA REGIONALE**
  1. **DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVA (DIAP)**
    - A. COS'È*
    - B. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SOSTITUITI DA DIAP*
    - C. COME PRESENTARE LA DIAP*
    - D. QUANDO E DOVE PRESENTARE LA DIAP*
    - E. ATTIVITA' ECONOMICHE PER LE QUALI SI PRESENTA LA DIAP*
    - F. ATTIVITA' ECONOMICHE NON SOGGETTE A DIAP*
    - G. CONTROLLI E SANZIONI*
    - H. LA DIAP ON LINE*
  2. **DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ DI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE**
  3. **DICHIARAZIONE DI AVVIO ATTIVITÀ (DAA) PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO**
  4. **DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA) PER L'APERTURA DI ATTIVITÀ SANITARIE QUALI AMBULATORI E STUDI MEDICI**
  5. **COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PER UNITÀ DI OFFERTA DELLA RETE SOCIALE E SOCIO-SANITARIA**
  6. **ABOLIZIONE DI CERTIFICATI ED ALTRI ADEMPIMENTI IN SANITA' PUBBLICA E VETERINARIA**
  7. **ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ARTIGIANI**
  8. **COMUNICAZIONE SEMESTRALE PER NUOVE INSTALLAZIONI E CESSAZIONI DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI**
- **MODULO UNIFICATO PER LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA) PER INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA NEL CASO DI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE**

*novembre 2009*

## LEGENDA DELLE SIGLE

ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
ASL	Azienda Sanitaria Locale
DDC	Decreto Direttore Centrale
DDG	Decreto Direttore Generale
DGR	Deliberazione Giunta Regionale
DLGS	Decreto Legislativo
DPR	Decreto Presidente della Repubblica
LR	Legge Regionale
RPV	Regolamento Polizia Veterinaria
SUAP	Sportello Unico per le Attività Produttive
TULLSS	Testo Unico delle Leggi Sanitarie

## LEGGI E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO

- LR n. 1 del 02/02/2007 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia" - *pubblicata sul BURL n. 6 del 06/02/2007 - 1° supplemento ordinario*
- LR n. 8 del 02/04/2007 "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato" *pubblicata sul BURL n. 14 del 06/04/2007 - 1° supplemento ordinario*
- LR n. 3 del 12/03/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" - *pubblicata sul BURL n. 12 del 17/03/2008 - 1° supplemento ordinario*
- LR n. 31 del 5/12/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" - *pubblicata sul BURL n. 50 del 10/12/2008 - 1° supplemento ordinario*
- LR n. 9 del 29/06/2009 "Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali" *pubblicata sul BURL n. 26 del 30/06/2009 - 1° supplemento ordinario*

\*\*\*\*\*

- Circolare n. 11/SAN/2007 del 06/04/2007 "Prime indicazioni operative per l'applicazione della legge regionale n. 8 del 2 aprile 2007 "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie – Collegato"
- Circolare n. P1 2007.0002551 del 14/05/2007 del Direttore Generale Artigianato e Servizi "Prime indicazioni per l'adozione di modalità operative uniformi concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, della LR n. 1/2007"
- Circolare n. 10938 del 11/12/2008 "Indicazioni generali sull'applicazione della disciplina DIAP alle attività commerciali"
- Circolare n. P1 2009.0002448 del 30/07/2009 del Direttore Generale Artigianato e Servizi "Prime indicazioni per l'adozione di modalità operative uniformi concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, della LR n. 1/2007 – ulteriori indicazioni operative"

\*\*\*\*\*

- DGR n. 4502 del 03/04/2007 "Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali – Primo provvedimento di attuazione della LR n. 1/2007, art. 5" - *pubblicata sul BURL n. 17 del 23/04/2007 – serie ordinaria*
- DDC n. 4221 del 24/04/2007 "Approvazione degli schemi di dichiarazione e della modulistica unificata in attuazione della DGR 03/04/2007, n. 4502" - *pubblicato sul BURL n. 18 del 30/04/2007 - serie ordinaria*
- DGR n. 6919 del 02/04/2008 "Semplificazione amministrativa in attuazione della LR 02/02/2007, n. 1, art. 5 – Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di attività economiche – 2° provvedimento" - *pubblicata sul BURL n. 16 del 14/04/2008 - serie ordinaria*
- DGR n. 8547 del 03/12/2008 "Semplificazione amministrativa in attuazione della LR n. 1 del 2007, art. 5 - semplificazione di procedimenti per l'avvio di attività economiche - 3° provvedimento"- *pubblicata sul BURL n. 51 del 15/12/2008 - serie ordinaria*
- DDC n. 790 del 02/02/2009 "Approvazione degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della DGR n. 8547 del 03/12/2008 Semplificazione amministrativa in attuazione della LR 02/02/2007 n. 1, art. 5 – Semplificazione del procedimento per l'avvio di attività economiche – 3° provvedimento" - *pubblicato sul BURL n. 6 del 12/02/2009 - 2° supplemento straordinario*
- DDC n. 10863 del 26/10/2009 "Adeguamento ex art. 5 della l.r. 29 giugno 2009 degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 – Semplificazione dei procedimenti per l'avvio di attività economiche" - *pubblicato sul BURL n. 45 del 10/11/2009 – 1° Supplemento Straordinario*

## INTRODUZIONE

Con le leggi regionali n. 1 e n. 8 del 2007 Regione Lombardia ha dato un forte impulso alla semplificazione dei procedimenti amministrativi come elemento indispensabile per favorire la crescita del sistema produttivo lombardo.

Questa azione ha ridotto l'aggravio burocratico sulle imprese e il conseguente costo economico a carico del sistema produttivo regionale, definiti in ragione del numero di procedimenti amministrativi/anno, della relativa durata e degli effetti sull'attività d'impresa.

Contemporaneamente, in coerenza con il principio della responsabilizzazione degli imprenditori presente nella normativa comunitaria, l'attività di controllo da parte della pubblica amministrazione si è spostata da un'azione di verifica preventiva di tipo formale su attività economiche non ancora avviate, finalizzata a valutare il rispetto della normativa vigente, ad un'azione di controllo sostanziale e programmata circa l'effettivo esercizio dell'attività in esame, in termini di correttezza, completezza e affidabilità delle relative modalità, nonché di gestione e contenimento degli eventuali rischi per la popolazione, i lavoratori e/o l'ambiente.

In questo contesto è stata confermata la centralità del ruolo dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, quale unico raccordo e punto di contatto tra gli imprenditori di attività economiche e la pubblica amministrazione.

Si sottolinea che il percorso attivato a livello regionale ha anticipato analoghe disposizioni innovative adottate a livello nazionale, ad esempio alcuni aspetti di quanto contenuto nell'art. 38 "Impresa in un giorno" della legge n. 133 del 6/8/2008<sup>1</sup>.

Infine, sono stati adottati provvedimenti di semplificazione amministrativa anche riguardo ad attività e/o materie che hanno valenza non solo economica ma anche sociale e/o sanitaria, con provvedimenti come la legge regionale n. 3 del 2008 e la citata n. 8 del 2007.

## LE AUTODICHIARAZIONI INTRODOTTE DALLA NORMATIVA REGIONALE

I provvedimenti regionali di riferimento hanno previsto la sostituzione di alcuni procedimenti amministrativi con autodichiarazioni da parte del titolare della attività da avviare o modificare:

1. Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP) come autodichiarazione in sostituzione di procedimenti amministrativi per attività di avvio, trasformazione e cessazione di attività economiche
2. Dichiarazione di agibilità di edifici destinati ad attività economiche in sostituzione del certificato di agibilità
3. Dichiarazione di Avvio Attività (DAA) per l'esercizio dell'agriturismo
4. Denuncia di Inizio Attività (DIA) per l'apertura di attività sanitarie quali ambulatori e studi medici
5. Comunicazione/dichiarazione di inizio attività per unità di offerta della rete sociale e socio-sanitaria
6. Comunicazioni in materia di sanità pubblica veterinaria
7. Comunicazione per l'iscrizione all'Albo degli Artigiani
8. Comunicazione semestrale per nuove installazioni e cessazioni di apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari

Per le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2 e 3, da presentare al SUAP, è stata adottata la modulistica unificata regionale applicabile a tutti i procedimenti amministrativi oggetto di semplificazione.

La Denuncia di Inizio Attività (DIA) in alternativa all'istanza di permesso di costruire già introdotta dalla l.r. 12/2005, nel caso di edifici destinati ad attività economiche è stata invece oggetto di razionalizzazione con l'introduzione di un modulo unificato.

---

<sup>1</sup> "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196

## 1. LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVA (DIAP)

### A) COS'E'

La **DIAP – Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva** – è un'autodichiarazione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale chi intende svolgere in Lombardia un'attività economica tra quelle per cui è applicabile, attesta, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti e di essere in regola con quanto prescrive la normativa vigente per lo svolgimento di quella specifica attività.

La presentazione della DIAP, unitamente alla relativa ricevuta di deposito presso l'amministrazione comunale nel cui territorio l'attività deve essere condotta, costituisce titolo per avviare immediatamente l'attività.

### B) PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SOSTITUITI DA DIAP

1. **Nulla osta all'esercizio di attività lavorative e depositi:** previsto dalla DGR IV/45266/89 - Regolamento locale di igiene tipo, era rilasciato dal Sindaco su parere della ASL competente per territorio e dell'ARPA ove necessario, ed era obbligatorio per avviare in Lombardia un'attività produttiva di qualsiasi tipo (escluse alcune come piccole attività artigianali o di servizi, o quelle soggette ad altri atti autorizzativi, quali ad es. vendita, preparazione e somministrazione di alimenti; scuole e ospedali); è sostituito dalla DIAP, che assolve anche l'obbligo di ottemperare, ove necessario, alle disposizioni di cui all'art. 67 del DLGS n. 81/2008 e all'art. 216 del TULLSS.
2. **Autorizzazione sanitaria per la produzione, preparazione, confezionamento, trasporto e deposito all'ingrosso di sostanze alimentari e per la vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata<sup>2</sup>:** superata dalle disposizioni dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare (852, 853, 854 e 882 del 2004) entrati in vigore l'1/1/2006, in base ai quali gli operatori del settore alimentare devono provvedere a notificare all'autorità competente (in questo caso la ASL) ciascuno stabilimento che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione (compresa quella primaria, es. le aziende agricole), trasformazione e distribuzione (compresa la somministrazione, il deposito e il trasporto) di alimenti.  
La presentazione della DIAP assolve l'obbligo di notifica, a seguito della quale la ASL effettua la registrazione dello stabilimento.  
  
Nei casi in cui invece i regolamenti comunitari citati prevedano l'obbligo del riconoscimento, l'operatore del settore alimentare deve acquisirlo dalla ASL: a seguito di richiesta, in prima istanza la ASL rilascia un riconoscimento provvisorio che consente l'avvio della attività, per il quale va presentata la DIAP con indicato il numero di riconoscimento attribuito; a seguito di verifica con esito favorevole viene poi rilasciato dalla ASL il provvedimento definitivo di riconoscimento.
3. **Autorizzazione sanitaria per vendita e commercio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari** (prodotti destinati al trattamento dei vegetali nel settore agricolo ed extraagricolo): prevista dal DPR 290/01, è sostituita dalla DIAP, fermo restando l'obbligo che chi è preposto alla vendita dei prodotti sia in possesso della dovuta abilitazione.

---

<sup>2</sup> Si tratta delle seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge n. 283/1962 "Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione, della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" ed agli artt. 25, 26 e 44 del DPR n. 327/1980 "Regolamento di esecuzione della legge 283/1962, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"
- autorizzazione sanitaria per gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata prevista dall'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 "Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni" e dall'art. 12 del DPR n. 967 del 1972 "Disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina"

4. **Comunicazione di avvio della attività di vendita in esercizi di vicinato<sup>3</sup>, di vendita di prodotti negli spacci interni<sup>4</sup>, di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori:** l'interessato doveva inoltrare, ai sensi del DLGS 114/1998, una comunicazione al Comune ed attendere 30 giorni per l'avvio dell'attività commerciale; tale comunicazione è ora sostituita dalla DIAP, che adempie contestualmente agli obblighi nei confronti:
- del Comune per la parte amministrativa e di monitoraggio delle attività commerciali
  - della Camera di Commercio in ordine alle procedure per l'iscrizione nel Registro Imprese
  - della ASL, nel caso l'attività commerciale riguardi alimenti, in relazione all'obbligo della notifica richiamata al precedente punto 2.
- Resta fermo l'obbligo del possesso dei requisiti e degli attestati di abilitazione professionale previsti per l'esercizio delle attività suddette.
5. **Comunicazione di vendita a mezzo apparecchi automatici:** prevista dal DLGS 114/1998, è stata sostituita dalla DIAP, che si presenta per l'avvio dell'attività economica; per le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici per la vendita di alimenti va invece presentata ogni sei mesi una comunicazione cumulativa alla ASL territorialmente competente (vedi successivo paragrafo 8).
6. **Autorizzazione comunale all'attività di somministrazione di alimenti nell'ambito di altre attività permanenti (quali ad esempio sale da ballo, stazioni, aree di servizio, impianti sportivi e/o ricreativi, mense aziendali e collettive, altri ambienti di ritrovo, ecc.) o di manifestazioni temporanee:** prevista dalla LR 30/2003, è stata sostituita dalla presentazione della DIAP con cui l'utente avvia immediatamente l'attività e adempie contestualmente agli obblighi della notifica di cui al precedente punto 2. Nel caso di manifestazioni temporanee cui partecipano più operatori del settore alimentare già in possesso dei titoli necessari per la vendita e per la somministrazione di alimenti e bevande, può essere presentata un'unica DIAP complessiva dall'organizzatore della manifestazione, corredata dall'elenco dei partecipanti.
7. **Autorizzazione comunale alla vendita di funghi epigei freschi spontanei sfusi:** prevista dalla LR 23 giugno 1997, n. 24, è stata sostituita dalla presentazione della DIAP con cui l'utente avvia immediatamente l'attività e adempie contestualmente agli obblighi della notifica di cui al precedente punto 2.
8. **Comunicazione al Comune per la vendita diretta dei propri prodotti da parte di operatori agricoli:** prevista dall'art. 4 del DLGS 228/2001, con avvio dopo 30 giorni; la comunicazione è sostituita dalla presentazione della DIAP con cui l'utente avvia immediatamente l'attività e adempie contestualmente agli obblighi della notifica di cui al precedente punto 2., riguardante anche le attività di produzione primaria.
9. **Comunicazione al Comune per l'avvio della attività di panificazione, ai sensi della Legge 248/2006:** chi intendeva svolgere tale attività doveva inoltrare una comunicazione al Comune e attendere 30 giorni per l'avvio dell'attività; la comunicazione è sostituita dalla presentazione della DIAP con cui l'utente avvia immediatamente l'attività e adempie contestualmente agli obblighi della notifica di cui al precedente punto 2.
10. **Comunicazione al Comune per apertura e modifica dell'attività di acconciatore ed estetista:** chi intendeva svolgere tale attività doveva presentare una DIA al Comune, ai sensi della Legge 2 aprile 2007, n. 40, e attendere 30 giorni per l'avvio dell'attività; con la presentazione della DIAP l'utente avvia immediatamente l'attività.
11. **Comunicazione al Comune per apertura e modifica della attività di esecuzione di tatuaggi e piercing:** chi intendeva svolgere tale attività doveva presentare una DIA al Comune,

<sup>3</sup> Sono "esercizi di vicinato" i negozi che hanno una superficie di vendita non superiore a mq. 150 nei Comuni fino a 10.000 abitanti e a mq. 250 nei Comuni con più di 10.000 abitanti

<sup>4</sup> Si intende la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi. Deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

in base al DDG Sanità n. 6932 del 27 aprile 2004 "Linee Guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing" e attendere 30 giorni per l'avvio dell'attività; con la presentazione della DIAP l'utente avvia immediatamente l'attività.

12. **Autorizzazione alla produzione di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di latte fresco pastorizzato di alta qualità:** prevista dal D.M. 9 maggio 1991 n. 185, è stata sostituita dalla presentazione della DIAP con cui l'utente avvia immediatamente l'attività e adempie contestualmente agli obblighi della notifica di cui al precedente punto 2.

### **C) COME PRESENTARE LA DIAP**

Per presentare la DIAP è necessario utilizzare la **modulistica unificata regionale**<sup>5</sup> che è disponibile presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio viene svolta l'attività o, in caso non sia stato attivato il SUAP, presso l'Ufficio appositamente individuato dal Comune. La modulistica è disponibile all'indirizzo <http://www.infopoint.it/pdf/2009/03451.pdf> oppure sul sito di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) (percorso: Settori e politiche - cliccare su Industria, PMI e cooperazione, poi Semplificazione amministrativa, poi Semplificazione dei rapporti tra imprese e PA)

La modulistica unificata regionale per la DIAP è composta da:

- modello A
- modello B
- scheda 1 - Attività di vendita ex art. 7 DLGS 114/98, somministrazione ex art. 8, comma 4, LR 30/03 e forme speciali di vendita;
- scheda 2 - Requisiti morali e professionali per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
- scheda 3 - Attività di servizi alla persona;
- scheda 4 - Attività di produzione;
- scheda 5 - Compatibilità ambientale.

Se la dichiarazione riguarda **inizio, ampliamento, trasferimento e modifiche strutturali** dell'attività (ad es.: cambio di sede, modifica locali, impianti, categorie merceologiche, processo produttivo, ecc.) occorre compilare il **MODELLO A**.

Se invece la dichiarazione riguarda il **sub ingresso, la sospensione, la ripresa o il cambio di denominazione/ragione sociale di una attività già avviata senza modificarne le condizioni di esercizio, oppure la sua cessazione**, occorre compilare il **MODELLO B**. Secondo quanto stabilito dalla DGR n. 8547 del 03/12/2008, il MODELLO B deve essere utilizzato anche per tutte le altre attività commerciali tuttora disciplinate da autorizzazione amministrativa.

Al MODELLO A o B, a seconda dei casi, vanno inoltre allegati:

- le schede, opportunamente compilate, e i documenti (planimetrie, descrizioni, relazioni, elenchi) che, in relazione al tipo di attività economica cui si riferisce la DIAP, sono specificamente indicati nella modulistica
- la copia del documento di identità in corso di validità del Dichiarante che firma la DIAP (titolare, rappresentante legale, ecc.).

### **D) QUANDO E DOVE PRESENTARE LA DIAP**

La DIAP deve essere presentata:

- prima dell'inizio di una nuova attività economica/di servizio
- a seguito di ampliamento, trasferimento, modifica, sub ingresso, sospensione/ripresa, cambio di denominazione/ragione sociale, cessazione di una attività già avviata

La DIAP deve essere presentata al SUAP del Comune nel cui territorio viene svolta l'attività, in 3 o 4 copie a seconda della tipologia dell'attività, complete degli allegati, di cui 1 copia verrà restituita al proponente protocollata a riprova dell'avvenuta presentazione.

---

<sup>5</sup> approvata dalla Regione Lombardia con DDC n. 10863 del 26/10/2009 pubblicato sul BURL n. 45 del 10/11/2009 – 1° Supplemento Straordinario

In caso non sia presente il SUAP, la DIAP deve essere presentata all'Ufficio appositamente individuato dal Comune.

Il SUAP:

- verifica che la DIAP sia stata compilata in tutte le parti di interesse per le attività da avviare e che sia stata sottoscritta dal soggetto che ha titolo a presentarla
- rilascia una ricevuta di deposito
- trasmette copia della DIAP agli altri enti (ASL e ARPA) per le attività di controllo di rispettiva competenza
- si incarica di tenere i contatti con la persona che ha sottoscritto la DIAP per tutte le comunicazioni o le eventuali richieste di chiarimento necessarie anche successivamente alla presentazione.

## **E) ATTIVITA' ECONOMICHE PER LE QUALI SI PRESENTA LA DIAP**

### **ATTIVITA' ECONOMICHE NON ALIMENTARI**

- attività produttive (industriali, manifatturiere, ecc.)
- attività di deposito merci
- commercio di prodotti fitosanitari
- attività nel settore dei mangimi<sup>6</sup>
- attività di vendita (in esercizi di vicinato<sup>7</sup>, in spacci interni<sup>8</sup>, a mezzo apparecchi automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, presso il domicilio di consumatori)
- attività di servizi alla persona (acconciatore, estetista, esecuzione di tatuaggi e piercing, ecc.)
- altre attività di servizio (ad es. lavanderia)

### **ATTIVITA' ECONOMICHE IN CAMPO ALIMENTARE**

- attività di produzione di alimenti
- attività di trasformazione e/o somministrazione di alimenti<sup>9</sup>
- attività di vendita di alimenti (in esercizi di vicinato<sup>10</sup>, in spacci interni<sup>11</sup>, a mezzo apparecchi automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, presso il domicilio di consumatori, in strutture della media e grande distribuzione, nell'ambito del commercio ambulante su aree pubbliche; vendita diretta di alimenti prodotti in proprio da agricoltori)
- attività di deposito di alimenti
- attività di trasporto di alimenti

## **F) ATTIVITA' ECONOMICHE NON SOGGETTE A DIAP**

Per le seguenti attività economiche non vi è obbligo di presentare DIAP:

- laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni che:
  - non producano con impianti o macchine emissioni in atmosfera ai sensi del DLGS 152/06 (Norme in materia ambientale)
  - abbiano scarichi idrici assimilabili a quelli di tipo civile
  - non producano rifiuti speciali pericolosi ai sensi del DLGS 152/06

---

<sup>6</sup> Il regolamento CE 183/2005 prevede che gli operatori del settore dei mangimi, qualora non soggetti all'obbligo del riconoscimento (vedi anche il punto B 2.), devono notificare all'autorità competente (in questo caso la ASL), ai fini della registrazione, ciascuno stabilimento nei quali si svolga una o più delle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dei mangimi. Con la presentazione della DIAP gli operatori interessati assolvono a tale obbligo.

<sup>7</sup> Vedi nota 3

<sup>8</sup> Vedi nota 4

<sup>9</sup> Per le attività di trasformazione e somministrazione di alimenti nell'ambito della ristorazione pubblica, o di medie e grandi strutture di vendita, tuttora soggette alle autorizzazioni commerciali previste dalle leggi di riferimento, la DIAP va presentata per ottemperare all'obbligo della notifica prevista dalla normativa in materia di sicurezza alimentare.

<sup>10</sup> Vedi nota 3

<sup>11</sup> Vedi nota 4

- non abbiano un significativo impatto rumoroso con l'ambiente
- A titolo d'esempio, possono rientrare in questi casi le attività di elettricista, riparatore TV, calzolaio, sarto e assimilabili.
- studi professionali
  - depositi e magazzini annessi ad attività già soggetta ad adempimento (es. DIAP, comunicazione, autorizzazione)

### **G) CONTROLLI E SANZIONI**

Nel caso in cui, in sede di controllo da parte delle amministrazioni competenti, emerga che la DIAP contiene dichiarazioni false o è accompagnata da false attestazioni oppure si verifichi che l'esecuzione effettiva dell'attività risulta difforme da quanto dichiarato nella DIAP:

- a) si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in merito alle dichiarazioni mendaci e alla formazione o uso di atti falsi
- b) vengono meno gli effetti autorizzativi della DIAP e alle attività o agli interventi realizzati si applicano le disposizioni e sanzioni previste dalle norme di riferimento in caso di assenza di autorizzazione.

In caso di mancata presentazione della DIAP, la situazione è assimilabile a quella descritta al precedente punto b).

Per quanto riguarda in particolare le attività in campo alimentare soggette a notifica ai sensi del Regolamento CE 852/04, dal momento che la DIAP consente anche di adempiere agli obblighi in tal senso, la mancata presentazione comporta la violazione delle norme in materia e quindi l'applicazione di una specifica sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal DLGS 193/2007.

### **H) DIAP ON LINE**

Regione Lombardia ha predisposto il sistema informatizzato MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) per la gestione della DIAP e di altri procedimenti amministrativi inerenti le attività economiche. Si prevede che la piattaforma, al termine dell'attuale fase di sperimentazione presso i SUAP di diversi Comuni lombardi, sia resa disponibile ai cittadini ed alle imprese per la presentazione della DIAP via web, raggiungendo piena fruibilità con l'introduzione della firma digitale.

## **2. DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ DI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE**

La procedura per l'acquisizione del certificato di agibilità degli edifici destinati ad accogliere attività economiche, di cui agli artt. 24 e 25 del DPR 380/2001 ed all'art. 28 della LR 12/2005, è stata sostituita da un'autodichiarazione che, unitamente alla relativa ricevuta di deposito presso l'amministrazione comunale nel cui territorio si trova l'edificio oggetto della dichiarazione, costituisce titolo per l'immediata agibilità dello stesso.

L'autodichiarazione:

- attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati;
- deve essere presentata al Comune nel cui territorio si trova l'edificio oggetto della dichiarazione, a cura del proprietario (o avente titolo) dell'immobile o del titolare/legale rappresentante dell'attività economica, utilizzando la modulistica regionale approvata con DDC n. 4221 del 24/04/2007;
- alla dichiarazione deve essere allegata la Relazione Tecnica firmata dal Direttore dei Lavori;
- deve essere presentata al SUAP del Comune nel cui territorio si svolge l'attività economica o, in caso non sia stato attivato il SUAP, all'Ufficio appositamente individuato dal Comune

### **3. DICHIARAZIONE DI AVVIO ATTIVITÀ (DAA) PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO**

In base alla LR n. 31/08, al Regolamento regionale n. 4 del 6 maggio 2008<sup>12</sup> e alla DGR n. 8547 del 03/12/2008, l'esercizio dell'attività agrituristica è subordinato alla presentazione della dichiarazione di avvio attività (DAA) al Comune in cui si trova l'immobile destinato all'attività stessa; la dichiarazione va presentata dal titolare/legale rappresentante dell'attività agrituristica e ne consente l'immediato avvio. La DAA contiene la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, dell'attività e delle aree adibite ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che si intendono praticare.

Alla DAA sono allegati:

- a) il certificato attestante il rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola che deve rimanere prevalente;
- b) il certificato di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici;
- c) l'autocertificazione relativa ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 96/2006.

Tramite la DAA viene inoltre assolto l'obbligo di notifica ai sensi delle norme in materia di sicurezza alimentare di cui al Regolamento CE n. 852/2004.

Per presentare la DAA è necessario utilizzare la **modulistica unificata regionale**<sup>13</sup>, disponibile presso il Comune nel cui territorio viene svolta l'attività ed anche sul sito di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) (percorso: Settori e politiche - cliccare su Industria, PMI e cooperazione, poi Semplificazione amministrativa, poi Le iniziative regionali, poi BURL 6 - 2° supplemento straordinario 12-02-2009).

### **4. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA) PER L'APERTURA DI ATTIVITÀ SANITARIE QUALI AMBULATORI E STUDI MEDICI**

La LR 8/07 ha stabilito che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e sociosanitaria è necessaria solo per le strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché per i centri di procreazione medicalmente assistita e per la residenzialità psichiatrica, mentre per tutte le altre strutture sanitarie e le unità d'offerta sociosanitarie, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, è sufficiente presentare una denuncia di inizio attività alla ASL competente per territorio. Entro sessanta giorni dal ricevimento della DIA, l'ASL provvede alle verifiche di competenza.

### **5. COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PER UNITÀ DI OFFERTA DELLA RETE SOCIALE E SOCIO-SANITARIA**

La LR 3/08 ha stabilito che l'esercizio delle strutture relative alle unità d'offerta della rete sociale (ad es. asili e nidi) è soggetto alla presentazione di una comunicazione preventiva al Comune e alla ASL competente per territorio, che certifichi, da parte del titolare, il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali.

L'esercizio delle unità d'offerta sociosanitarie (ad es. una RSA) è invece soggetto alla presentazione di denuncia di inizio attività alla ASL competente per territorio, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti. In caso di apertura, modifica sostanziale, trasferimento in altra sede di unità d'offerta residenziali e semiresidenziali, comprese quelle diurne, l'attività può essere intrapresa solo dopo che sia decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.

### **6. ABOLIZIONE DI CERTIFICATI ED ALTRI ADEMPIMENTI IN SANITA' PUBBLICA E VETERINARIA**

L'art. 2 della citata LR 8 del 2007 ha previsto l'abolizione dei seguenti certificati, documenti e adempimenti:

- certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto dello stipendio
- certificato medico di non contagiosità richiesto agli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni
- certificato di idoneità psico-fisica all'attività di giudice onorario o di pace
- certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti

<sup>12</sup> "Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)" - pubblicato sul BURL n. 19, 2° suppl. ord. del 09 Maggio 2008

NB = la LR 31/08 ha raccolto tutta la normativa in materia di agricoltura compresa quella dell'attività agrituristica prevista dalla abrogata LR 10/07, pertanto il regolamento è attualmente vigente

<sup>13</sup> approvata dalla Regione Lombardia con DDC n. 790 del 02/02/2009 pubblicato sul BURL n. 6 del 12/02/2009 - 2° supplemento straordinario

- certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all'esercizio dell'attività di autoriparazione
- certificato di possesso dei requisiti fisici per l'idoneità a direttore o responsabile dell'esercizio di impianto di risalita
- tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici
- certificato di idoneità all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici
- obbligo di vidimazione del registro degli infortuni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni)

Le certificazioni sanitarie sopra elencate, tutte previste da norme piuttosto datate, venivano rilasciate dalle ASL - Dipartimenti di Prevenzione Medici ed erano nate con la finalità di "garanzia" riguardo alle condizioni di salute di una persona in relazione ad una certa condizione o a una mansione da svolgere. Sono state abolite in quanto ritenute prive di efficacia ed evidenza scientifica e/o in contrasto con altre norme, ad esempio quelle in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.

E' comunque garantito il diritto del cittadino ad ottenere dalla ASL le suddette certificazioni se richieste da imprese, enti, datori di lavoro ubicati in regioni ove vige una normativa differente.

Per quanto riguarda l'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni, è stato abolito in quanto ritenuto ormai un adempimento burocratico in contrasto con la logica della responsabilizzazione del datore di lavoro.

Con la stessa legge regionale n. 8/07 è stata attuata anche la semplificazione di adempimenti in materia di sanità veterinaria:

- 1) **autorizzazione comunale all'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi a temporaneo ricovero di animali:** prevista dall'art. 17 del RPV di cui al DPR n. 320/54, con parere del Servizio Veterinario della ASL, riguarda negozianti, gestori di alberghi, mascalchie e pubblici esercizi; è stata sostituita da una comunicazione con cui il titolare dell'attività di stalla di sosta/ricovero temporaneo dichiara alla ASL – Dipartimento di Prevenzione Veterinario di avere ottemperato a tutti gli obblighi della normativa vigente. La presentazione della comunicazione alla ASL permette il rilascio del codice aziendale.
- 2) **autorizzazione comunale allo spostamento in ambito regionale dei greggi ai fini del pascolo vagante:** prevista dall'art. 43 del RPV di cui al DPR 320/54 per gli spostamenti dei greggi, riguarda sia il Comune nel cui territorio avvengono gli spostamenti, sia quello di destino per gli spostamenti fuori Comune; è stata sostituita con una comunicazione alla ASL territorialmente competente – Dipartimento di Prevenzione Veterinario che a sua volta informa le altre ASL interessate. Rimane comunque invariato l'obbligo del libretto di pascolo, previsto dall' art. 43 RPV.
- 3) **obbligo di richiesta al Sindaco e attestazione sanitaria (certificato di origine e di sanità previsto dall'art. 42 RPV):** previsti qualora il gregge vagante si sposti in alpeggio, sono stati sostituiti da una comunicazione da inoltrare al Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASL di partenza, che è tenuta ad informare il Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASL di destino. Rimane invariato l'obbligo della visita sanitaria prima della partenza, per l'ottenimento della relativa attestazione.
- 4) **obbligo della firma del Veterinario Ufficiale sui certificati sanitari/documenti commerciali di trasporto in ambito regionale di carcasse di animali:** previsto dall'art. 4 del D.M. 16 ottobre 2003, è stato abolito relativamente ai bovini di età inferiore ai 24 mesi e agli ovicaprini di età inferiore ai 18 mesi, morti in azienda e trasportati in ambito regionale. E' necessario che sul documento di trasporto sia indicato chiaramente il codice identificativo dell'animale; inoltre copia di tale documento e, nel caso di bovini, l'originale del passaporto, devono essere consegnati al Dipartimento di Prevenzione Veterinario per la registrazione nella anagrafe zootecnica.

## 7. ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ARTIGIANI

L'entrata in vigore della LR n. 1/2007 ha reso possibile una significativa semplificazione delle modalità di iscrizione all'Albo Artigiani. Infatti l'art. 5, comma 4, prevede che il procedimento di iscrizione a tale Albo venga sostituito da una comunicazione del legale rappresentante dell'impresa artigiana alla competente Commissione provinciale per l'artigianato.

Tale comunicazione attesta il possesso dei requisiti e, se ritenuta regolare, determina l'iscrizione all'Albo Artigiani dalla data di presentazione della comunicazione stessa, con l'attribuzione della posizione che viene comunicata all'interessato ed agli altri soggetti (INPS e altri enti interessati).

Le Commissioni provinciali per l'Artigianato dispongono accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti di modifica/cancellazione.

La modulistica è disponibile sul portale internet della Direzione Artigianato e Servizi della Regione Lombardia e sui siti web delle Camere di Commercio – sezioni "Albo imprese artigiane".

L'iscrizione all'Albo Artigiani, in base ad un accordo con il Sistema camerale, può perfezionarsi anche attraverso la Comunicazione unica per la nascita d'impresa di cui alla legge 40/2007.

## **8. COMUNICAZIONE SEMESTRALE PER NUOVE INSTALLAZIONI E CESSAZIONI DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI**

L'art. 5 della LR 9/2009 ha disposto:

- per l'avvio dell'attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici l'obbligo della presentazione di DIAP;
- per le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici per la vendita di alimenti, l'obbligo di una comunicazione<sup>14</sup> con cadenza semestrale alla ASL territorialmente competente per ciascun Comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni, tramite invio di elenchi cumulativi. Nella comunicazione devono anche essere indicati gli estremi della DIAP relativa all'avvio dell'attività o delle autorizzazioni precedentemente ottenute.

## **MODULO UNIFICATO PER LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA) PER INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA NEL CASO DI EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE**

I procedimenti relativi alla Denuncia di Inizio Attività di cui agli artt. 41 e 42 della LR 12/2005, che si presenta quando l'edificio destinato ad attività economica necessita di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, sono avviati mediante presentazione di specifico modulo unificato al SUAP competente per territorio, o comunque all'ufficio dell'amministrazione comunale individuato come competente alla gestione dei procedimenti dello sportello unico, che provvede ad inviarne copia all'ASL e all'ARPA per i successivi controlli. Questo modulo, approvato con DDC n. 4221 del 24/04/2007 (disponibile sul sito di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) - percorso: Settori e politiche - cliccare su Industria, PMI e Cooperazione, poi Semplificazione amministrativa, poi Le iniziative regionali, poi Decreto 4221) ha sostituito ogni modulo omologo precedentemente in uso presso le amministrazioni comunali.

La DIA deve essere presentata dal proprietario (o avente titolo) dell'immobile; decorsi 30 giorni dalla presentazione della DIA senza che il Comune abbia assunto alcuna determinazione, è possibile iniziare l'esecuzione delle opere.

---

<sup>14</sup> il relativo modello è stato approvato dalla Regione Lombardia con DDC n. 10863 del 26/10/2009 pubblicato sul BURL n. 45 del 10/11/2009 – 1° Supplemento Straordinario